

Bruxelles, 28 marzo 2022
(OR. fr)

7255/22

Fascicolo interistituzionale:
2022/0077(COD)

CODEC 300
JAI 352
FRONT 125
ASIM 25
MIGR 89
CADREFIN 35
COMIX 138

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e che modifica il regolamento (UE) n. 2021/1147 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Decisione di derogare al termine di otto settimane previsto all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea

1. L'8 marzo 2022, la Commissione ha trasmesso al Consiglio la sua proposta¹, basata sull'articolo 78, paragrafo 2, sull'articolo 79, paragrafi 2 e 4, sull'articolo 82, paragrafo 1, sull'articolo 84 e sull'articolo 87, paragrafo 2, TFUE.
2. Il 24 marzo 2022 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione. Il risultato della votazione del Parlamento europeo rispecchia l'accordo di compromesso convenuto tra le istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio².

¹ ST 6992/22 + COR1.

² ST 7253/22.

3. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare il suo accordo e a suggerire al Consiglio di³ ⁴:
- approvare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la posizione del Parlamento europeo che figura nel documento PE-CONS 11/22;
 - derogare, in base all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento interno del Consiglio, al termine di otto settimane di cui al primo comma del medesimo paragrafo di detto articolo, vista l'urgenza della questione esposta nel preambolo dell'atto legislativo.
4. Le dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale della sessione del Consiglio figurano nell'addendum 1 alla presente nota.
5. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto legislativo è adottato.

A seguito della firma da parte della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, l'atto legislativo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

³ A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

⁴ A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.